



Avviso Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze

FAQ

(03/08/2021)

BENEFICIARI (Azienda, datori di lavoro)		
n	DOMANDA	RISPOSTA
1	Per quanto riguarda la richiesta di contributo, rientrano nella categoria degli "esclusi" anche gli enti che risultano iscritti all'albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale – SEZIONE B?	SI. Sono esclusi anche gli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale – SEZIONE A e B.
2	E' contemplata la possibilità di cumulo con gli esoneri contributivi previsti dalla normativa nazionale vigente con particolare riferimento all'esonero triennale previsto dalla Legge di bilancio 2018 e all'incentivo per l'assunzione di donne o di over 50 previsto dalla L. 92/2012?	SI. Nel caso in specie si conferma la possibilità di cumulo.
3	Un'azienda in situazione di crisi può richiedere il contributo?	L'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

DESTINATARI (Lavoratori assunti)		
n	DOMANDA	RISPOSTA
1	Le persone che vengono assunte devono risultare prive di impiego almeno nei 30 giorni prima dell'assunzione: tale requisito deve essere anche accompagnato dall'iscrizione al Centro per l'impiego?	L'Avviso non prevede come requisito l'iscrizione al Centro per l'impiego.
2	La condizione "prive di impiego da almeno 30 gg" è verificata attraverso lo stato occupazionale con sottoscrizione DID o può essere sufficiente produrre una autocertificazione?	La condizione "Lavoratori che prima dell'assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni" richiesta dall'Avviso è confermata dalla assenza sul sistema delle COB di un Comunicazione Obbligatoria di Avvio Rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, intestata alla persona assunta. Tale condizione è dichiarata dall'azienda e verificata automaticamente dal sistema informativo al momento della presentazione della domanda di contributo. In assenza dei requisiti previsti dall'Avviso non è possibile procedere all'invio della domanda.
3	Un'impresa con sede legale in Lombardia ma unità operative in altre regioni può accedere all'incentivo?	Come indicato nell'Avviso, possono accedere al contributo i datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia e il destinatario deve essere assunto in una sede operativa lombarda.
4	I tirocinanti che hanno un percorso attivo presso l'azienda, rientrano nella categoria "persone prive impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni"?	Il tirocinio extracurricolare, non essendo un rapporto di lavoro, non può essere considerato un "impiego". In assenza di rapporti di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni, il tirocinante mantiene la condizione di "persona priva di impiego" come richiesto dall'Avviso.
5	Quali sono le tipologie di contratto ammesse al contributo?	Sono ammessi i contratti di lavoro avviati a partire dall'8 luglio 2021 che abbiano le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato; a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanalimedie).
6	Quali tipologie di contratto sono esclusi?	Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
7	Ai fini del riconoscimento del contributo, sono ammissibili il contratto a chiamata o i voucher?	Il contratto a chiamata (lavoro intermittente) e i voucher (lavoro accessorio) non sono contratti ammissibili ai fini del contributo.

DOMANDA		RISPOSTA
8	Al momento della presentazione della domanda di contributo, il lavoratore deve essere già stato assunto ed aver concluso il percorso formativo?	Per l'inoltro della domanda di contributo è necessario: 1 – che la persona sia già stata assunta (si ricorda che sono validi i rapporti di lavoro instaurati a partire dall'8 luglio 2021). 2 – che nella domanda di contributo (dato che l'incentivo è condizionato alla formazione), sia prevista la formazione. La formazione può essere erogata prima o dopo l'assunzione purché avviata a partire dal 8 luglio.
9	Il destinatario può aver avuto in precedenza rapporti di lavoro con la medesima azienda (escludendo gli ultimi 30 giorni nei quali era privo di qualunque contratto)?	I precedenti rapporti con l'azienda che intende assumere la persona non sono rilevanti.
10	Come può verificare l'azienda se il lavoratore nei 180 gg precedenti l'assunzione ha concluso una misura regionale di politica attiva	Ai fini della compilazione della domanda di contributo l'azienda deve acquisire le relative informazioni dal destinatario. Il possesso di tale requisito dichiarato dall'azienda al momento della presentazione on line della domanda di contributo, viene verificato in automatico dal sistema attraverso la banca dati regionale. In assenza dei requisiti previsti dall'Avviso il sistema informativo non consente l'invio della domanda
11	In riferimento all'età dei lavoratori, c'è un'età minima per poter accedere al contributo (es. lavoratori under 30)?	No

INCENTIVO		RISPOSTA
1	Quali sono le condizioni per il riconoscimento dell'incentivo?	L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall'attestato di partecipazione) ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa , fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo.
2	L'incentivo ed i voucher sono riconosciuti anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato stipulato dopo l'08/07/21?	Si. L'unica condizione è che il contratto di lavoro soggetto a trasformazione sia stato sottoscritto a partire dal 8 luglio 2021.

VOUCHER FORMATIVO		
n	DOMANDA	RISPOSTA
1	Quali sono i percorsi formativi ammessi al contributo?	Per tutte le tipologie di corsi ammissibili: vd. Allegato E.1 dell'Avviso. I corsi possono essere quelli registrati in GEFO rientranti nella specifica offerta formativa o possono riguardare patentini e particolari certificazioni. In quest'ultimo caso (Cfr. percorsi formativi di cui all'Allegato 1°) il percorso formativo non deve essere registrato in GEFO.
2	Come si articola l'offerta formativa ABILITANTE presente in GEFO?	La formazione ABILITANTE è stata divisa in blocchi omogenei 1° BLOCCO - corsi abilitanti settore commercio 2° BLOCCO - fitosanitari e IAA 3° BLOCCO - FER e impianti termici 4° BLOCCO - Meccatronici, gommisti carrozzieri tintolavandieri manutentore del verde buttafuori 5° BLOCCO - Assistente studio odontoiatrico 6° BLOCCO - OSS e RIQUALIFICA La formazione REGOLAMENTATA è stata divisa in due blocchi 1' BLOCCO - forestali, operatori funebri, gestori rifugi, panificazione 2' BLOCCO - ASA
3	L'azienda può chiedere il contributo per qualsiasi tipologia di formazione e qualsiasi tematica (es. specialistica, linguistica, soft skills...)?	L'Avviso ha come obiettivo superare il <i>mismatch</i> tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali, Quindi, i contenuti del corso devono rispondere alle esigenze emerse dopo l'analisi del fabbisogno formativo effettuato dall'azienda.
4	La formazione può essere erogata in modalità FAD?	Si ma unicamente in modalità SINCRONA.
5	Se un dipendente svolge le 40 ore di formazione e successivamente si dimette, il contributo di 3.000 euro per la formazione viene riconosciuto nella sua totalità o viene riparametrato?	Il contributo per la formazione, che ammonta a max. euro 3.000 a copertura del costo effettivo del corso, è riconosciuto al completamento del percorso formativo, anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.

n	DOMANDA	RISPOSTA
6	<p>È possibile che il lavoratore partecipi alla formazione di tipo interaziendale ricevendo quindi un rimborso fino a 3.000 euro per lavoratore?</p>	<p>È possibile erogare il corso richiesto dalla singola azienda tramite la composizione di un gruppo classe con persone che appartengono ad aziende diverse. La modalità di rendicontazione del costo di servizi fruiti da più destinatari è indicata al par. C.4 dell'Avviso. In particolare per il riconoscimento del beneficio dei voucher il datore di lavoro deve produrre, tra l'altro, una fattura/altro documento contabile quietanzato, emessa dall'operatore incaricato dei servizi. La fattura dovrà riportare tassativamente la seguente dicitura: "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso pubblico Formare per assumere4", oltre che l'indicazione della tipologia di servizi forniti, delle date di erogazione e del destinatario (o dei destinatari) coinvolto/i: titolo del corso, codici fiscali dei destinatari. Qualora i servizi siano stati fruiti da più destinatari, la fattura dovrà riportare l'indicazione di tutti i nominativi e codici fiscali degli stessi. Sarà cura del beneficiario allegare la fattura per ogni singola richiesta di liquidazione relativa al destinatario/CF presente in fattura. Regione Lombardia rimborserà la spesa corrispondente alla quota pro-capite ricavabile dalla fattura, fino ai massimali previsti dall'Avviso (€ 3.000 per la formazione, € 500 per i servizi di ricerca e selezione). Richieste di liquidazione relative a destinatari i cui riferimenti non sono previsti in fattura non saranno riconosciute</p>
7	<p>È possibile far svolgere lo stesso corso a più lavoratori per cui si chiede il contributo della stessa azienda ricevendo quindi un rimborso fino a 3.000 euro per lavoratore?</p>	<p>È possibile erogare lo stesso corso richiesto a più dipendenti della stessa azienda che ha presentato domanda di contributo. La modalità di rendicontazione del costo di servizi fruiti da più destinatari è indicata al par. C.4 dell'Avviso. In particolare, per il riconoscimento del beneficio dei voucher il datore di lavoro deve produrre, tra l'altro, una fattura/altro documento contabile quietanzato, emessa dall'operatore incaricato dei servizi. La fattura dovrà riportare tassativamente la seguente dicitura: "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso pubblico Formare per assumere4", oltre che l'indicazione della tipologia di servizi forniti, delle date di erogazione e del destinatario (o dei destinatari) coinvolto/i: titolo del corso, codici fiscali dei destinatari. Qualora i servizi siano stati fruiti da più destinatari, la fattura dovrà riportare l'indicazione di tutti i nominativi e codici fiscali degli stessi. Sarà cura del beneficiario allegare la fattura per ogni singola richiesta di liquidazione relativa al destinatario/CF presente in fattura. Regione Lombardia rimborserà la spesa corrispondente alla quota pro-capite ricavabile dalla fattura, fino ai massimali previsti dall'Avviso (€ 3.000 per la formazione, € 500 per i servizi di ricerca e selezione). Richieste di liquidazione relative a destinatari i cui riferimenti non sono previsti in fattura non saranno riconosciute</p>

n	DOMANDA	RISPOSTA
8	Nel caso di gruppi con partecipanti appartenenti a più aziende va generato in GEFO un ID per ogni azienda richiedente oppure uno solo per più aziende?	L'Avviso prevede che per ciascuna azienda venga associato solo un ID corso. A tale corso possono partecipare n. destinatari che possono essere assunti anche da n aziende diverse. Al momento della richiesta di contributo l'azienda richiedente dovrà inserire in Bandi on line l'ID del corso in specie.
9	La frequenza minima al corso, per rilasciare l'attestato di partecipazione, è fissata al 75 %?	A tal fine si ritengono applicabili i criteri già stabiliti nell'ambito dell'Avviso Formazione Continua che individua come frequenza minima il 75%.
10	L'ente accreditato alla formazione può avvalersi di risorse professionali esterne per l'attività di docenza?	La modalità utilizzata dall'ente accreditato alla formazione per il reclutamento di risorse professionali incaricate dell'attività di docenza non è rilevante ai fini dell'ammissibilità. E' però condizione indispensabile che la fattura sui costi del corso erogato venga rilasciata dall'ente accreditato alla formazione scelto dall'azienda.
11	Per l'erogazione della formazione, relativa ad una delle specifiche offerte formative presenti su GEFO, è possibile prevedere l'utilizzo di sedi occasionali?	È possibile erogare la formazione presso le c.d. "sedi occasionali". In questo caso, ai fini autorizzativi, l'operatore accreditato dovrà seguire la procedura prevista da Regione Lombardia, presente sul sistema GEFO, nell'ambito delle disposizioni regionali sull'accREDITamento.
12	Entro che termine dalla presentazione della domanda di contributo è necessario avviare e completare la formazione?	Una volta concessa l'agevolazione da parte di Regione, il soggetto richiedente può presentare, dopo il completamento del percorso formativo , la domanda di liquidazione del voucher per la formazione e del voucher per i servizi di ricerca e selezione, se del caso. Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, entro 15 mesi, (450 giorni) dalla data di concessione dell'agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, una domanda di liquidazione unica per il voucher per i servizi di ricerca e selezione e per il voucher per la formazione, allegando la documentazione richiesta dall'Avviso.
13	Il voucher può essere richiesto anche prima della conclusione delle ore di formazione oppure è necessario attendere la fine del percorso oppure è solo la liquidazione che deve avvenire alla fine del percorso?	La formazione può essere avviata a partire dal 8 luglio 2021 ed eventualmente prima dell'assunzione ma viene riconosciuta solo a fronte di un contratto di lavoro sottoscritto a partire dal 8 luglio 2021. Una volta concessa l'agevolazione da parte di Regione, il soggetto richiedente può presentare la domanda di liquidazione del voucher per la formazione e del voucher per i servizi di ricerca e selezione, se del caso
14	Entro quando l'azienda deve presentare domanda di liquidazione del voucher formazione?	Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, entro 15 mesi, (450 giorni) dalla data di concessione dell'agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, una domanda di liquidazione unica per il voucher per i servizi di ricerca e selezione e per il voucher per la formazione allegando la documentazione richiesta (par. C.4)

n	DOMANDA	RISPOSTA
15	Qual è la durata minima della Formazione?	L'avviso prevede la durata minima di 40 ore unicamente per la programmazione di percorsi di formazione permanente e di specializzazione associati all'offerta n 404 "Formare per assumere – Percorsi professionalizzanti". - Per ciascun id corso che verrà programmato nel sistema GEFO in tale offerta formativa deve essere rispettato tale parametro di ore. Per le altre tipologie di percorsi formativi associati alle altre offerte formative n. 405-407-408-409-410-411-412-413-414 cui fanno riferimento agli allegati 1A - 1B – 1C dell'avviso, la durata del corso deve rispettare gli standard dell'ordinamento o normativa specifica a cui i percorsi si riferiscono.
16	E' possibile il finanziamento di più percorsi formativi associati a differenti id corsi programmati nel sistema GEFO?	L'avviso prevede il finanziamento di un unico percorso formativo . Nel caso in cui il percorso formativo è programmato in GEFO, il sistema Bandi on line nella compilazione della domanda di contributo consente di richiamare unicamente un ID corso. Pertanto non possono essere inseriti sul sistema informativo bandi on line, nella compilazione di domanda di contributo, più ID corsi Verrà quindi rimborsato unicamente l'ID corso inserito in Bandi on line. In particolare per i percorsi formativi inseriti nell'offerta n. 404 "Formare per assumere – Percorsi professionalizzanti cui è prevista una durata minima di 40 ore, il percorso non potrà essere suddiviso in più moduli formativi la cui somma arriva a 40 ore ma deve essere programmato un unico percorso formativo con un id specifico che contempli almeno le 40 ore.
17	E' possibile il finanziamento di più percorsi formativi che fanno riferimento all'Allegato 1 A (cui non è previsto l'utilizzo del sistema Gefo?)	No, l'avviso prevede il finanziamento di un unico percorso formativo.
18	I percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini (all. 1.A) devono avere una durata minima di 40 ore?	No. Per quanto riguarda i percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini (all. 1.A) non è prevista una durata minima né l'utilizzo di GEFO. Al termine del percorso, il datore di lavoro dovrà acquisire l'attestato di partecipazione rilasciato dall'ente erogatore utilizzando, in tal caso, il format previsto e la certificazione e/o patentino come esito del percorso formativo
19	Esiste un parametro orario in base a cui richiedere il voucher per la formazione oppure è possibile richiedere tutti i €3.000 a fronte delle 40 ore di formazione? L'ente di formazione deve rendicontare a sua volta a costi reali o a UCS?	No. Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo effettivamente sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, come da valore riportato nella fattura rilasciata all'azienda da parte dell'ente di formazione. Quindi, se il corso erogato ha un costo pari a euro 2.000, l'azienda chiederà il contributo per la copertura del costo pari a euro 2.000.

n	DOMANDA	RISPOSTA
20	Nell'elenco allegato C.1 è presente la possibilità di erogare un corso di primo soccorso che per normativa dura 12 ore è possibile inserirlo o non arrivando alle 40 ore non è ammissibile?	I PERCORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO indicati nell'All. C.1 devono essere caricati in GEFO nell' offerta 414. Tali percorsi come indicato nell'avviso possono essere inferiori a 40 ore ma devono garantire quella durata (se presente) prevista dalla normativa a cui si riferiscono.
21	Nel caso di alcuni percorsi sulla sicurezza di durata inferiore a 40 ore, il costo può essere deciso dall'ente di formazione o deve essere riparametrato in base al numero di ore?	Nessuna riparametrazione. Il costo è quello previsto dall'ente formativo per quel tipo di corso e indicato nella fattura rilasciata all'azienda
22	Nell'elenco allegato E.1 è presente il corso HACCP che per legge ha una durata di 4 ore è possibile inserirlo o non è ammissibile?	Il corso HACCP è presente nell'Allegato 1.A "Percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini", non deve essere registrato su GEFO. La durata può essere inferiore alle 40 ore a condizione che soddisfi quella prevista dalla normativa a cui si fa riferimento.

APPRENDISTATO		
n.	DOMANDA	RISPOSTA
1	Quali tipi di contratto di apprendistato sono ammissibili?	È ammissibile qualsiasi tipologia di apprendistato (I, II e III livello).
2	Che cosa prevede il voucher formativo nel caso di apprendistato di I° e III° livello?	Per l'apprendistato di I e III livello, la formazione nell'ambito dell'Avviso: <ul style="list-style-type: none"> • è facoltativa, in quanto si intende già assolta attraverso la componente di formazione esterna e interna prevista nel piano formativo finalizzato a costruire le competenze necessarie all'attività lavorativa; • qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente se riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato 1A "Percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS" dell'Avviso.
3	Che cosa prevede il voucher formativo nel caso di apprendistato di II° livello?	Per l'apprendistato di II livello (ex. art. 44 del D.lgs. 81/2015), la formazione nell'ambito dell'Avviso: <ul style="list-style-type: none"> • è obbligatoria, in quanto costituisce una componente essenziale dell'impegno formativo previsto dalla norma, che oggi risulta solo in parte garantita dal finanziamento pubblico dei bandi provinciali; • deve essere esterna ed erogata da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia. • I corsi dovranno essere inseriti nell'offerta formativa ID 404 "Percorsi Professionalizzanti"; • nel piano formativo deve essere riferita esclusivamente al secondo modulo di formazione obbligatoria per il recupero delle competenze di base e trasversali della durata di 40 ore previsto dalla DGR n. 4676/15 e riguardare obiettivi formativi individuati dal datore di lavoro. Il Primo modulo e il terzo modulo formativo potranno essere prenotati all'interno dei Cataloghi Provinciali, nei limiti delle risorse disponibili e dei requisiti indicati negli atti di Programmazione provinciale.
4	Per quale tipologia di apprendistato è ammissibile il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale?	Il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale è ammissibile unicamente per l'apprendistato di II livello. Non è invece riconosciuto qualora l'assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato di I o III livello.
5	I corsi di formazione obbligatori per gli apprendisti rientrano nella formazione prevista dall'Avviso?	Sì, soltanto nel caso di apprendistato di II livello.